

Ministero  
della Marina Mercantile  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, 15 MAR. 1966

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI

Divisione I - Sez. I -  
Prot.N.511575/A.2.16.

OGGETTO: Legge 21 dicembre 1961, n.1501 - Aggiornamento dei canoni demaniali.-

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME  
LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI  
GENOVA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
NAPOLI

AL PROVVEDITORATO DEL PORTO DI  
VENEZIA

ALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI  
GENERALI DI  
TRIESTE

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
PALERMO

AL CONSORZIO PORTUALE DI  
CIVITAVECCHIA

Circolare N. 90

Titolo: Demanio Marittimo.-

Con Circolare n.67, in data 2 marzo 1964, questo Ministero impartì, com'è noto, istruzioni alle Capitanerie di porto perchè, nel rinnovare per il 1964 le licenze di concessione dei beni demaniali marittimi rilasciate nell'ambito del loro Compartimento Marittimo si astenessero - in tutti quei numerosi casi per i quali non era stato ancora possibile completare l'iter previsto dall'ultimo comma della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 - dal richiedere quei maggiori canoni concordati in sede locale con le Intendenze di Finanza e continuassero ad applicare i medesimi canoni in precedenza corrisposti dai titolari di dette licenze, inserendo in queste ultime apposita clausola concernente l'obbligo degli stessi di versare l'eventuale conguaglio dovuto, allorchè il canone fosse stato fissato in via definitiva di concerto con il Ministero delle Finanze.

Con la sopramenzionata Circolare venne, altresì, disposto che, a garanzia del pagamento di detti conguagli, dovesse essere versata dai concessionari, a titolo di cauzione, una somma pari alla differenza tra l'ammontare del canone in precedenza corrisposto e quello, maggiore, proposto dalle Intendenze di Finanza e con l'intesa che tale cauzione, per quella parte eventualmente eccedente l'importo del canone definitivamente fissato, sarebbe stata in seguito restituita agli interessati.

L'applicazione della suaccennata Circolare del 2 marzo 1964 è stata altresì confermata anche per il 1965 con Circolare n.80 del 19 maggio di quell'anno.

.../...

In definitiva, con le suddette Circolari, gli interessati avrebbero dovuto versare, in sede di rinnovo delle singole licenze annuali due distinte cauzioni, una per il 1964 e l'altra per il 1965, in modo da garantire i maggiori canoni maturati in quei due anni.

Questo Ministero, essendo finora rimasti immutati i motivi che determinarono l'emanazione delle Circolari medesime ed in attesa che possa addivenirsi, attraverso la modifica della legge 21 dicembre 1961, n.1501, ad una nuova regolamentazione legislativa della materia concernente la determinazione dei canoni demaniali, ritiene opportuno confermarne, nei termini nelle stesse precisati, l'applicabilità anche per il 1966.

D'altra parte, alcune Capitanerie di porto hanno fatto presente che alcuni concessionari, invitati a versare, - giusta le direttive contenute nelle Circolari nn. 67 e 80 rispettivamente del 2 marzo 1964 e del 19 maggio 1965 - a titolo di cauzione, una somma pari alla differenza fra lo ammontare del canone in precedenza corrisposto e quello proposto di concerto con le Intendenze di Finanza, hanno sostenuto che le vigenti disposizioni non prevedono depositi cauzionali periodici, da versarsi cioè ad ogni rinnovo della concessione, bensì "un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza".

Pertanto, essendo venuto a mancare il versamento del deposito cauzionale, non è stato dato corso, in alcuni casi, al rinnovo delle licenze di concessione.

Ciò premesso, le suddette Capitanerie di porto hanno prospettato l'opportunità di richiedere, se del caso, agli interessati, il versamento, una tantum, anziché periodicamente, ai sensi del 2° comma dell'art. 17 del Reg. per la Nav.Mar., di un unico deposito cauzionale a garanzia degli obblighi risultanti dalle licenze, inserendo in detti titoli di godimento la clausola di cui al 3° comma del suddetto art. 17, ed in modo, quindi, da garantire il soddisfacimento di eventuali crediti dell'Amministrazione per un congruo periodo di tempo, crediti che, poi, ovviamente, si identificherebbero, in sostanza, con i maggiori canoni da richiedere agli interessati una volta che sia stata integralmente espletata la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n.1501.

Questo Ministero, rammentato che, dall'art. 17 del Reg. per la Nav. Mar., si desume non soltanto il fondamento della cauzione, ma anche il carattere del tutto discrezionale del suo ammontare, non ha, comunque, in linea di massima, nulla in contrario a che in via alternativa al criterio enunciato nella sopra menzionata Circolare n.67 del 2 marzo 1964 - e, che è, si ripete, quello di raggugliare, anno per anno, l'importo della cauzione alla differenza fra il canone in precedenza corrisposto e quello maggiore concertato in sede locale, ma non ancora stabilito in via definitiva - venga adottata anche la soluzione della quale si è fatto dinanzi cenno e sempre laddove particolari motivi di carattere locale ne rendano preferibile l'applicazione.

Quanto precede, nella considerazione soprattutto che, con la prestazione da parte dei concessionari di un unico deposito cauzionale, anziché di distinte periodiche cauzioni, sarebbe ugualmente garantita l'esazione

dei maggiori canoni dovuti dagli stessi e ciò dato che l'importo di detto deposito dovrebbe pur sempre essere ragguagliato alla differenza fra i precedenti canoni e quelli di ammontare superiore concordati in sede locale. Elemento di differenziazione rispetto alle previsioni contenute nella Circolare n.67 del 2 marzo 1964 sarebbe costituito dalla circostanza che tale deposito da corrispondere in unica soluzione e non in sede di rinnovo delle singole licenze dovrebbe coprire nel suo ammontare tutto il periodo che va dall'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1961, n.1501, epoca alla quale risale in genere il proposto aumento dei canoni demaniali, alla data presumibile in cui sarà completata, nelle varie fattispecie, la procedura di cui all'ultimo comma dell'art.2 della legge medesima.


Con il versamento del suddetto deposito cauzionale sarebbero, quindi, garantiti anche i maggiori canoni maturati nel 1962 e nel 1963 e che non sono stati ancora determinati di concerto fra questo Ministero e quello delle Finanze, mentre l'ambito di applicazione della Circolare n. 67 del 2 marzo 1964 era limitato a quell'anno, non essendo prevista la corresponsione della cauzione per gli anni precedenti.

E' appena il caso di accennare che la scelta dell'una o dell'altra soluzione sopra enunciate è demandata, richiedendo la sua adozione una accurata disamina delle particolari diverse situazioni locali, al ponderato apprezzamento degli Organi in indirizzo, i quali terranno soprattutto presente che il precipuo intendimento di questo Ministero, nell'impartire le direttive di cui alla Circolare n.67, in data 2 marzo 1964 e nel confermarne successivamente l'applicazione, è stato quello, attesa la particolare situazione di disagio arrecata al settore delle concessioni demaniali marittime dall'applicazione della procedura prevista dalla più volte richiamata legge 21 dicembre 1961, n.1501, di predisporre in ogni caso, con il versamento delle cauzioni, in mancanza di altro valido equipollente, l'effettiva esazione dei maggiori canoni, dovuti dai concessionari, dopo la loro definitiva determinazione.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuta della presente Circolare.

I L M I N I S T R O

F/to NATALI



PER COPIA CONFORME  
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

*Ragnisco*

DE./gpg